



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER

Consiglio di Stato, Sezione IV^A, 18 novembre 2024, n. 9226 – Impianti FER – individuazione delle aree idonee ex lege ex art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 199/2021- potere regionale di stabilire limiti ulteriori alla massima porzione di suolo occupabile

Il fatto riguarda una istanza di procedura abilitata semplificata (PAS) presentata da una società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli a terra, che è stata ritenuta inammissibile per contrasto con il regolamento regionale, in quanto questo prevede che, nel caso di moduli collocati a terra che compromettano la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, la superficie massima utilizzabile per l'ubicazione dei suddetti impianti fotovoltaici sia pari al 5% della superficie dell'appezzamento. In ogni caso, l'area in questione, pure formalmente agricola, a causa della precedente attività di cava su di essa svolta, sarebbe stata incolta e non idonea ad un effettivo sfruttamento agricolo. Il fulcro della vicenda riguarda la possibilità per le Regioni di limitare la realizzabilità degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in aree idonee ex lege ai sensi dell'art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 122/2021, imponendo in relazione a tali aree vincoli o condizioni non previsti dalla normativa statale.

La sentenza, dopo aver richiamato le disposizioni regionali e statali applicabili all'individuazione delle aree idonee all'installazione degli impianti FER, afferma che l'area interessata dall'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile progettato dalla società è un'area agricola adiacente ad una rete autostradale e, pertanto, va qualificata come "area idonea" ex lege, ricadendo quanto meno in due delle tipologie di aree previste dall'art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 199/2021 (lett. c-ter), n. 1 - "aree classificate agricole", racchiuse in un perimetro i cui punti distino "non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale"- e n. 3) - aree "adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri".

Tanto premesso, il Consiglio di Stato riconosce che la previsione regionale impositiva di limiti alla superficie massima utilizzabile per l'ubicazione degli impianti espressi in percentuale sulla superficie dell'appezzamento di terreno, trova un preciso fondamento normativo nell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, laddove si prevede che i decreti ministeriali debbano stabilire le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e "la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie", e che tale specificazione non è incompatibile con la previsione di diritto transitorio (*ratione tempore*) secondo cui alcune aree sono considerate idonee ex lege nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali.

La circostanza che alcune aree siano considerate dalla legge come idonee alla installazione di impianti non esclude la possibilità che venga comunque stabilita la massima porzione di suolo occupabile da tali impianti, al fine di rispettare i "principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio" (art. 20, comma 5, d.lgs. n. 199/2021). Peraltro, le Regioni sono tenute ad individuare con legge le aree idonee in conformità ai principi e criteri stabiliti dai decreti ministeriali (art. 20, comma 4, d.lgs. n. 199/2021), ma tali decreti, a loro volta, devono uniformarsi alle disposizioni della legge nazionale che prevede appunto la necessità di stabilire le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e "la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie". Ne consegue che l'individuazione della porzione massima di suolo occupabile da parte della Regione nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali non introduce una limitazione non prevista dalla legge.

Ritenuto sussistente tale potere normativo regionale, tuttavia, la sentenza nel caso concreto ha accolto il ricorso della Società in quanto nei fatti ha rilevato l'assenza di una coltivazione in essere, con conseguente mancanza di pregiudizio alla "continuità di coltivazione agricola e pastorale".

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202400200&nomeFile=202409226_11.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
